



COMANDO PROVINCIALE
CARABINIERI DI LECCE



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE



COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA DI LECCE



AZIENDA SANITARIA
LOCALE - LECCE



QUESTURA DI LECCE



POLIZIA STRADALE
SEZIONE DI LECCE



COMITATO OPERATIVO
POLIZIA LOCALE DEL SALENTO

*Protocollo di intesa
per gli accertamenti nei casi di
omicidio stradale e
lesioni personali stradali*

Lecce, 30 aprile 2016

PROTOCOLLO DI INTESA

PER GLI ACCERTAMENTI DELLO STATO DI EBBREZZA ALCOLICA E DI ALTERAZIONE PSICOFISICA
CONSEQUENTE ALL'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE DEI CONDUCENTI
DI VEICOLI A MOTORE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE NEL QUALE UNA O PIU' PERSONE
SIANO MORTE O ABBIANO RIPORTATO LESIONI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce
in persona del procuratore della Repubblica dott. Cataldo Motta,
la Azienda Sanitaria Locale ASL/Lecce
in persona del suo direttore generale dott.ssa Silvana Melli,
la Questura di Lecce
in persona del questore di Lecce dott. Pierluigi D'Angelo,
il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce
in persona del comandante provinciale col. Nicodemo Macrì
il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce
in persona del comandante provinciale col. Bruno Salsano
la Sezione di Polizia Stradale di Lecce
in persona della dirigente dott.ssa Lucia Tondo
e il Comitato Operativo della Polizia Locale del Salento
in persona del comandante della Polizia Municipale di Lecce col. Donato Zacheo

vista la Legge 23 marzo 2016, n.41, recante "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274";

viste le modifiche apportate dalla legge suddetta al Codice penale e al Codice di procedura penale;

visti gli articoli 186, 186-*bis* e 187 del Codice della strada nel testo vigente;

viste le sentenze della Corte Costituzionale n.194/1996 e n.238/1996;

viste le linee-guida 2012 del Gruppo Tossicologi Forensi della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni per le strutture dotate di laboratori per gli accertamenti di sostanze d'abuso con finalità tossicologico-forensi e medico-legali su campioni biologici prelevati da vivente;

visto il modulo di catena di custodia dei campioni di materiale biologico in uso presso il laboratorio di patologia clinica del presidio ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce della ASL/Lecce;

premesse

- che gli articoli 589-bis e 590-bis con i quali sono stati introdotti nel Codice penale rispettivamente il delitto di "omicidio stradale" e quello di "lesioni personali stradali gravi o gravissime" si articolano, per quanto qui rilevi:

A) nell'ipotesi base di cui al primo comma di entrambi gli articoli che puniscono chi cagioni "*per colpa con violazione delle norme sulla circolazione stradale*" la morte di una persona o lesioni gravi o gravissime;

in altre fattispecie per le quali le violazioni costituenti colpa specifica sono espressamente indicate e che consistono (commi 2, 3 e 4 degli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale):

B/1) nella guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave, nei casi sanzionati dall'articolo 186, comma 2, lett. c) del Codice della strada (con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi di alcol per litro di sangue) (comma 2 degli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale);

B/2) nella guida di un veicolo a motore in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi sanzionati dall'articolo 187 del Codice della strada (comma 2 degli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale);

B/3) nella guida di mezzi pesanti o da parte di di conducenti professionali in stato di ebbrezza alcolica media nei casi sanzionati dall'articolo 186-bis, comma 1, lett. b), c) e d) del Codice della strada (con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi di alcol per litro di sangue) (comma 3 degli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale);

B/4) nella guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media nei casi sanzionati dall'articolo 186, comma 2, lett. b) del Codice della strada (con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi di alcol per litro di sangue) (comma 4 degli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale);

[le ipotesi sub B/1), B/2) e B/3) sono punite con la reclusione da otto a dodici anni per l'omicidio, da tre a cinque anni per le lesioni personali gravi e da quattro a sette anni per le lesioni personali gravissime. L'ipotesi sub B/4) è punita con la reclusione da cinque a dieci anni per l'omicidio, da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni personali gravi e da due a quattro anni per le lesioni personali gravissime]

C) nella guida di un veicolo a motore in un centro urbano a velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h ovvero su strade extraurbane a velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita (comma 5, n.1 degli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale);

D) nell'attraversamento, alla guida di un veicolo a motore, di un'intersezione con il semaforo rosso ovvero circolando contromano (comma 5, n.2 degli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale);

E) nell'inversione, alla guida di un veicolo a motore, del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di

sorpasse di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua (comma 5, n.3 degli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale);

- che tra i profili di colpa specifica vi sono le condotte di guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o media o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (fattispecie di cui sopra *sub* B/1), B/2), B/3) e B/4) per il cui accertamento la possibilità di applicazione dell'articolo 224-bis del Codice di procedura penale è stata estesa ai reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali e l'articolo 359-bis dello stesso Codice è stato integrato con l'inserimento del comma 3-bis.

L'articolo 224-bis disciplina i casi in cui per eseguire una perizia sia *"necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della individuazione del profilo del DNA o accertamenti medici e non vi sia il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito"*, prevedendo che in tal caso *"il giudice disponga con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti"*.

Il comma 3-bis introdotto all'articolo 359-bis del Codice di procedura penale, prevede che *"nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi sia fondato pericolo di ritenere che dal ritardo possa conseguire grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 (quello cioè che il pubblico ministero emette nei casi di urgenza in luogo del giudice per le indagini preliminari e con il quale dispone lo svolgimento delle operazioni) e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto."* Prevede che *"gli ufficiali di polizia giudiziaria procedano all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si proceda all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi."* Prevede ancora che *"del decreto e delle operazioni da compiersi sia data tempestiva notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni"*; che *"si applichino le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365"* (riguardanti la nomina del difensore e la sua facoltà di assistere alle operazioni); che *"entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richieda la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore"*; e da ultimo prevede che *"le operazioni debbano sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis"*, che riguardano rispettivamente il divieto di operazioni

che contrastino con espressi divieti posti dalla legge o che possano mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possano procurare sofferenze di non lieve entità e l'obbligo che le operazioni siano comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto e che, a parità di risultato, siano prescelte le tecniche meno invasive;

- che è necessario individuare criteri condivisi per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime qualora il conducente o i conducenti o taluno di loro rifiuti di sottoporsi agli accertamenti o al prelievo, giusta quanto previsto dal citato comma 3-*bis* aggiunto all'articolo 359-*bis* del Codice di procedura penale dalla citata Legge n.41/2016,
- che è opportuno regolamentare anche il caso in cui il conducente presti il consenso al prelievo di sangue e il caso in cui tale prelievo sia disposto dai medici per finalità diagnostiche o terapeutiche e sia possibile acquisire parte del sangue prelevato;
- che nessuna disposizione della Legge n.41/2016 indica il materiale biologico da prelevare coattivamente al conducente;
- che l'estensione del campo di applicazione dell'articolo 224-*bis* del Codice di procedura penale agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del Codice penale potrebbe essere interpretato nel senso di limitare la possibilità di "prelievo su persone viventi" solo ai capelli, peli e mucosa del cavo orale";
- che tale elencazione, invece, a parere dell'ufficio del Procuratore della Repubblica di Lecce non è tassativa (come prospettato da alcuni commentatori), ma solo esemplificativa, come si ricava agevolmente dalla stessa espressione usata dal Legislatore che ha indicato la possibilità "di compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, peli e mucosa del cavo orale," evidentemente a titolo di esempio stante l'uso dell'aggettivo relativo "quali" il cui significato è "come per esempio" (così il Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli);
- che di tale carattere esemplificativo vi è conferma nella mancata indicazione del prelievo di alcun liquido biologico tra gli atti che possono essere compiuti: in particolare non è indicato quello delle urine che, pur incidendo sulla libertà personale, non è affatto invasivo e non provoca alcuna sofferenza; né è indicato quello della saliva per il quale valgono le stesse considerazioni. L'omessa indicazione della saliva è frutto, però, di un evidente errore nel quale è incorso il Legislatore, la cui volontà era certamente quella di inserirla tra il materiale biologico del quale è consentito il prelievo, ma che ha errato nell'indicarla con l'espressione "mucosa del cavo orale" che è, invece, l'epitelio che riveste il cavo orale, il cui prelievo richiederebbe una biopsia e

sarebbe comunque del tutto inutile per le finalità dell'accertamento. L'errore è riportato anche al comma 2-bis dell'articolo 187 del Codice della strada nonostante che nell'ultimo periodo del medesimo comma 2-bis sia stato precisato che il decreto ministeriale che avrebbe stabilito le modalità degli "accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici" e le caratteristiche degli strumenti da impiegare, potesse "prevedere che gli accertamenti [...] fossero effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale," vale a dire di saliva;

- che, peraltro, in entrambi i casi il rifiuto di urinare, o di aprire la bocca per consentire il prelievo di saliva, non sono concretamente superabili neanche con azioni di forza compatibili con le indicazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis del Codice di procedura penale, secondo le quali, come si è detto, "non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastino con espressi divieti posti dalla legge o che possano mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica possono provocare sofferenze di non lieve entità" e "in ogni caso, a parità di risultato sono prescelte le tecniche meno invasive";
- che il divieto assoluto di mettere in pericolo l'integrità fisica e la salute dell'interessato impedisce di dare concreta attuazione al penultimo periodo del comma 6 dell'articolo 224-bis del Codice di procedura penale, secondo il quale "l'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito" pur se solo "per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento", in quanto l'uso di mezzi di coercizione - peraltro genericamente indicati e senza specificazione dei modi - certamente può arrecare danno all'integrità fisica o alla salute dell'interessato (fratture, strappi muscolari o tendinei, ecchimosi, escoriazioni, ecc.) ovvero conseguenze dannose a causa dello stato anteriore della persona da sottoporre a prelievo, e ciò sia per bloccare un braccio per il prelievo ematico, sia per la coercizione fisica necessaria a far aprire la bocca e inserire il dispositivo che la mantenga aperta per poter eseguire il prelievo di saliva, sia per espirare nell'etilometro o altro analogo strumento utilizzato per l'alcolemia (sicché nel caso di persistente rifiuto dovrà necessariamente soprassedersi alle operazioni, dandone atto nel verbale);
- che eguali considerazioni possono essere svolte per i cosiddetti *breath test*, che determinano la presenza di alcol nel sangue e la relativa percentuale attraverso l'analisi dell'aria espirata dalla persona sottoposta al controllo, in quanto, pur trattandosi di accertamento agevole in caso di consenso e di ridotta invasività, diviene di difficile esecuzione in caso di rifiuto dell'interessato;
- che la possibilità di procedere "all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi" prevista dal comma 3-bis dell'articolo 359-bis del Codice di procedura penale, così come la disciplina di cui all'articolo 224-bis dello stesso Codice (che si limita a consentire genericamente l'uso di mezzi

di coercizione fisica) pur indicando i "casi" in cui l'esecuzione coattiva può essere disposta, parrebbero in contrasto con l'esigenza che siano determinati da parte del Legislatore anche i "modi" in cui può essere disposta. Tale indicazione è necessaria in quanto richiesta dall'articolo 13 della Costituzione che, al comma 2, subordina *"qualsiasi restrizione della libertà all'atto motivato dell'autorità giudiziaria"* e la consente *"nei soli casi e modi previsti dalla legge"*. E la Corte Costituzionale nella sentenza n.238 del 1996 (con la quale fu dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 224, comma 2, del Codice di procedura penale), osservò che *"il prelievo ematico comporta certamente una restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria la esecuzione coattiva e tale restrizione non solo interessa la sfera della libertà personale, ma la travalica perché, seppure in misura minima, invade la sfera corporale della persona, [...] dalla quale sottrae, per fini di acquisizione probatoria nel processo penale una parte che è, sì, pressoché insignificante, ma non certo nulla"* (v. paragrafo 3.2 della citata sentenza). Ne consegue che non può ritenersi interamente soddisfatta *"la garanzia della riserva - assoluta - di legge che implica l'esigenza di tipizzazione dei 'casi e modi' in cui la libertà può essere legittimamente compressa e ristretta"* in quanto il Legislatore (nel citato articolo 224, comma 2) si è limitato ad indicare i "casi" ma non i "modi" in cui sono ammesse compressione e restrizione della libertà. *"Né il rinvio alla legge (già contenuto nello stesso comma 2) può tradursi in un ulteriore rinvio da parte della legge stessa alla piena discrezionalità del giudice che la applica, richiedendosi invece una previsione normativa idonea ad ancorare a criteri obiettivamente riconoscibili la restrizione della libertà personale";*

- che, come osservato dalla Corte delle leggi al paragrafo 3.4 della citata sentenza n.238 del 1996, riprendendo il contenuto della sentenza n.194 del 1996 con la quale fu esclusa la illegittimità costituzionale degli articoli 186 e 187 del Codice della strada, *"non è senza rilievo che il Legislatore, nel bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale - abbia dettato negli articoli 186 e 187 del Codice della strada una disciplina specifica e settoriale dell'accertamento [...] della concentrazione di alcol nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità del conducente ad offrirsi e cooperare all'acquisizione probatoria"* e che questa disciplina è stata ritenuta legittima *"atteso che la dettagliata normativa di tale accertamento non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge"*;
- che ai fini dell'accertamento dell'attualità dello stato di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'analisi delle urine non è idonea ad indicarlo perché la eventuale presenza di cataboliti delle sostanze

stupefacenti è significativa solo di pregressa assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e che come s'è detto, pur essendo l'esame del sangue l'accertamento di elezione, più preciso in particolare sulla determinazione dei tempi di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope da parte del conducente e sulla quantità di alcol nel sangue, l'analisi della saliva fornisce indicazioni analoghe, pur se meno precise in ordine al tempo di assunzione, tali da potersi ritenere il risultato di sostanziale parità e da dover indurre a prescegliere l'esame della saliva per la ricerca delle sostanze stupefacenti, così come quello dell'aria espirata per la ricerca dell'alcol;

- che nel bilanciamento tra diritti costituzionalmente garantiti (alla salute, alla riservatezza, all'accertamento dei reati), giusta le indicazioni della Corte Costituzionale, un prelievo invasivo le cui modalità sono genericamente indicate con una disposizione che consente l'uso della coercizione fisica, senza che possa escludersi che l'uso di mezzi coercitivi metta in pericolo l'integrità fisica o la salute dell'interessato né il rischio di conseguenze dannose a causa dello stato anteriore della persona da sottoporre a prelievo, non appare giustificato nemmeno dalla entità della violazione al cui accertamento tenderebbe l'analisi del sangue: per un verso trattandosi di accertare un reato pur sempre colposo, e per altro verso riguardando un elemento ricavabile, pur con minore precisione, anche da elementi sintomatici - significativi, concreti e univoci - riferiti dagli agenti accertatori o valutati dai medici;
- che è necessario adottare un'interpretazione della normativa che sia costituzionalmente orientata, rispettosa dell'articolo 13, comma 2, della Carta fondamentale, anche confrontandola con il comma 2 dell'articolo 224 del Codice di procedura penale, dichiarato costituzionalmente illegittimo per mancata indicazione dei "casi" e dei "modi" nei quali avrebbe dovuto articolarsi la riserva di legge per consentire restrizioni della libertà personale. Stante l'analogia del caso in questione, nel quale, pur essendo indicati i "casi", non sono indicati i "modi", non può non tenersi conto del giudizio della Corte. Il giudice delle leggi, infatti, affermò conclusivamente al paragrafo 3.5 della sentenza n.238 che *"con riferimento anche ad ogni altro provvedimento coercitivo atipico che possa astrattamente ricondursi alla nozione di 'provvedimenti necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali', la disposizione censurata - nella quale manca addirittura la previsione specifica delle misure che possono essere adottate dall'autorità giudiziaria per l'esecuzione delle operazioni peritali facendosi riferimento, con un'unica e indifferenziata locuzione, ad una serie indeterminata di provvedimenti [...], presenta assoluta genericità di formulazione e totale carenza di ogni specificazione al positivo dei 'casi' e dei 'modi' in presenza dei quali soltanto può ritenersi legittimo procedere all'esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l'adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale. E manca la stessa precisazione della tipologia delle*

misure restrittive adottabili, il che accentua - evidenziandone il contrasto con il parametro evocato - l'assoluta mancanza di indicazioni al positivo circa i 'casi' e i 'modi'. E' innegabile che la situazione sia analoga a quella dell'attuale normativa per quanto concerne la mancata indicazione dei "modi", non potendo ritenersi soddisfatta l'esigenza segnalata dalla Corte, dall'indicazione contenuta al comma 6 dell'articolo 224-bis del Codice di procedura penale, in quanto essa si limita ad indicare genericamente la possibilità di ricorrere a mezzi di coercizione fisica, senza specificare con quali modalità; e peraltro siffatta previsione può confliggere con il divieto generale e assoluto di eseguire operazioni che possano mettere in pericolo integrità fisica e salute della persona;

- **che pertanto, se non vi sia consenso dell'interessato, deve ritenersi inammissibile il prelievo coattivo di sangue e devono presceglersi il prelievo di saliva per la ricerca dell'alcol e delle sostanze stupefacenti e l'analisi dell'aria espirata per la ricerca dell'alcol e l'accertamento della sua concentrazione nel sangue, con idonea strumentazione; fatta salva l'acquisizione di una campionatura del sangue eventualmente prelevato su disposizione dei medici per finalità diagnostiche o terapeutiche connesse al trauma dell'incidente. Al di fuori di tale possibilità, devono ritenersi consentiti solo il prelievo coattivo della saliva e l'accertamento alcolemico coattivo sull'aria espirata, peraltro con l'uso di mezzi coercitivi che escludano pericolo per l'integrità fisica o la salute della persona da sottoporre a prelievo ed escludano altresì possibili conseguenze dannose a causa del suo stato anteriore;**
- **che è necessario che la strumentazione disponibile presso il presidio ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce per la ricerca di alcol nel sangue, nella saliva e nell'aria espirata, consenta di determinare la concentrazione di alcol nel sangue (grammi/litro);**
- **che, secondo le disposizioni di cui al nuovo comma 3-bis inserito nell'articolo 359-bis del Codice di procedura penale, in mancanza di consenso e in adempimento del decreto orale del pubblico ministero, la polizia giudiziaria deve accompagnare il conducente o i conducenti coinvolti nell'incidente stradale "al più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporli al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi," ma che, per quanto sopra considerato, l'esecuzione coattiva si limiterà al prelievo di saliva mediante appositi tamponi e all'espirazione dell'aria in apposito strumento per l'accertamento della presenza di alcol nel sangue e la relativa determinazione quantitativa; anche per tali atti la possibilità di procedere "all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi" prevista dal comma 3-bis dell'articolo 359-bis del Codice di procedura penale, e l'uso di mezzi di coercizione fisica previsto dal comma 6 dell'articolo 224-bis dello stesso Codice devono essere valutati tenendo presente il divieto, di cui al comma 4 del medesimo articolo,**

di usare mezzi che mettano in pericolo l'integrità fisica o la salute della persona che rifiuta il prelievo;

- che il menzionato comma 3-bis, aggiunto all'articolo 359-bis del Codice di procedura penale prevede altresì che, in caso di rifiuto del conducente, quest'ultimo **possa essere sottoposto coattivamente all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope** (oltre che al necessario prelievo). Pertanto, nel caso in cui **non sia stato comunque possibile prelevare campioni biologici nè eseguire accertamento alcolemico e anche nel caso di positività dell'accertamento sulla saliva e sull'aria espirata** si potrà procedere coattivamente all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sottoponendo il conducente o i conducenti o taluno di loro a visita medica e **procedendo all'accertamento attraverso rilievi di semeiotica fisica**, con visita medica da parte di un medico del pronto soccorso che la polizia giudiziaria nominerà ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del Codice di procedura penale.

Saranno descritte le condizioni cliniche dell'interessato desumibili da segni e sintomi neurologici o psichici generali (quali alterazioni dello stato di coscienza, del comportamento, dell'orientamento, della capacità di critica e di giudizio; disturbi dell'eloquio, dell'equilibrio, dell'andatura, della coordinazione, della reattività pupillare; alterazioni del colorito; caratteristiche dell'alito);

- che, sotto diverso profilo, al fine di qualificare giuridicamente le lesioni come gravi o gravissime, è opportuno richiamare l'attenzione dei sanitari in merito alla redazione dei referti e sulle circostanze indicate nell'articolo 583 del Codice penale, che devono intendersi realizzate, oltre che in caso di prognosi superiore ai quaranta giorni e di riserva di prognosi riferita alla sopravvivenza del paziente, anche in presenza di dati clinici che autorizzino a prevedere **concretamente** l'indebolimento o la perdita di un senso o di un organo (mutilazioni di arti o di parti rilevanti di essi, perdita di organi parenchimali, perdita di un bulbo oculare, ecc.);

hanno convenuto:

la ASL di Lecce si impegna ad assicurare tempestivamente la disponibilità e la funzionalità presso il presidio ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce della strumentazione necessaria per la ricerca dell'alcol nel sangue, nella saliva e nell'aria espirata, con la determinazione della concentrazione di alcol nel sangue (grammi/litro), e per la ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope e a far osservare presso i presidi ospedalieri della provincia di Lecce le disposizioni oggetto della presente intesa; la Polizia di Stato della Questura e della Sezione di Polizia Stradale di Lecce, i Carabinieri e la Guardia di Finanza dei rispettivi

Comandi Provinciali, nonché la Polizia Municipale dei Comuni nei quali sia costituito il Corpo di Polizia Municipale, qui rappresentati dal comandante del Corpo di Polizia Municipale di Lecce, per conto del Comitato Operativo della Polizia Locale del Salento, si impegnano a seguire le procedure di intervento qui delineate secondo l'orientamento della Procura della Repubblica di Lecce.

- 1 -

FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA. OBBLIGO DI INFORMARE IMMEDIATAMENTE IL MAGISTRATO DEL PUBBLICO MINISTERO DI TURNO DI REPERIBILITA'. ALTRI DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria che abbiano acquisito la notizia di un incidente stradale nel quale una o più persone siano morte ovvero abbiano riportato lesioni gravi o gravissime, ne informeranno immediatamente il magistrato del pubblico ministero di turno di reperibilità, cui segnaleranno i motivi eventuali che inducano a sottoporre il conducente o i conducenti dei veicoli a motore coinvolti nell'incidente agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti, referendo se vi sia o no il consenso dei conducenti. In caso di rifiuto, il pubblico ministero potrà adottare anche oralmente il decreto richiesto dal comma 2 dell'articolo 359-bis del Codice di procedura penale.

Il decreto, se adottato oralmente, dovrà fare sommario riferimento agli elementi richiesti dal combinato disposto degli articoli 224-bis e 359-bis del Codice di procedura penale, come modificati dall'articolo 1, comma 4, lett. a) e b) della citata Legge 23 marzo 2016, n.41, dovrà essere redatto in forma scritta non oltre il giorno successivo e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) le generalità della persona da sottoporre all'accertamento e quant'altro necessario per identificarla;
- b) il reato per cui si procede con descrizione sommaria del fatto;
- c) lo specifico accertamento da effettuare dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e il relativo prelievo, nonché le ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti (a tal fine sarà sufficiente l'indicazione della prescrizione di legge);
- d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;
- e) l'avviso che la legge prevede l'accompagnamento coattivo per il prelievo o per l'accertamento;
- f) che il prelievo o l'accertamento sarà eseguito presso un ospedale della provincia di Lecce dove la persona sarà accompagnata;
- g) l'autorizzazione alla polizia giudiziaria - nel caso in cui non sia stato comunque possibile eseguire nè il prelievo, nè l'accertamento e anche nel caso di positività dell'accertamento sulla saliva e sull'aria espirata, di nominare ausiliari di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del Codice

di procedura penale, uno o due medici che, nonostante il rifiuto dell'accertamento, sottopongono coattivamente il conducente o i conducenti o taluno di loro a visita medica al fine di accertare lo stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (come previsto dal comma 3-bis aggiunto all'articolo 359-bis del Codice di procedura penale).

La polizia giudiziaria inoltre:

1. dovrà ai sensi degli articoli 365 e 97, comma 3, del Codice di procedura penale, chiedere all'indagato per omicidio stradale o lesioni personali stradali se abbia un difensore e, qualora ne sia privo, designare un difensore di ufficio;
2. dovrà avvisare lo stesso indagato della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e non sia minore degli anni quattordici o palesemente affetta da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, né sia sottoposta a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione;
3. dovrà dare tempestivamente notizia al difensore del consenso dell'indagato al prelievo di sangue oppure del suo rifiuto e, in tal caso, del decreto per il prelievo coattivo della saliva e per l'accertamento sull'aria espirata - qualora emesso dal pubblico ministero - e delle operazioni da compiersi: il difensore ha facoltà di assistervi senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni, che dovranno eseguirsi anche in assenza del difensore o della suddetta persona di fiducia; si precisa che l'assistenza della persona di fiducia è alternativa all'assistenza del difensore, sicché se è presente il difensore non potrà esserlo anche la persona di fiducia;
4. dovrà accompagnare in ospedale, al fine di sottoporlo al prelievo, il conducente o i conducenti che non abbiano necessità di trasporto in autoambulanza;
5. dovrà assistere alle operazioni di prelievo di sangue qualora vi sia stato consenso dell'indagato (del quale darà atto nel verbale delle operazioni compiute) e dovrà ricevere poi i campioni di sangue (sei campioni di sangue) da consegnare al laboratorio di patologia clinica dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce;
6. dovrà verificare se i medici abbiano dato disposizioni affinché la persona indagata sia sottoposta a prelievo di sangue per fini diagnostici e terapeutici relativi all'eventuale trauma riportato nell'incidente, e in tal caso, senza assistere alle operazioni di prelievo, dovrà assicurarsi che il sangue venga prelevato in quantità sufficiente per gli ulteriori accertamenti (sei campioni di sangue) e dovrà ricevere poi i campioni da consegnare al laboratorio di patologia clinica dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce;

7. nel caso in cui non vi sia il consenso di cui al punto 5 e i medici non abbiano necessità di disporre il prelievo di sangue di cui al punto 6, dovrà provvedere a far eseguire il prelievo anche coattivo della saliva, assistendo alle operazioni che dovranno svolgersi nei limiti del rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'art.224-bis del Codice di procedura penale: l'esecuzione coattiva si limiterà al prelievo di saliva mediante appositi tamponi; la possibilità dell'uso di mezzi di coercizione fisica, consentito dal comma 6 dell'articolo 224-bis dello stesso codice per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo, deve essere limitata all'uso di mezzi che non mettano in pericolo l'integrità fisica o la salute della persona da sottoporre a prelievo e dall'uso dei quali non possano derivare conseguenze dannose a causa del suo stato anteriore; qualora non sia possibile escludere i suddetti pericoli e persista il rifiuto dell'interessato dovrà necessariamente soprassedersi alle operazioni, dandosene atto nel verbale. Analoghe modalità saranno seguite per l'accertamento della concentrazione di alcol nel sangue attraverso l'analisi dell'aria espirata;
8. nel caso in cui si riesca a prelevare la saliva, la polizia giudiziaria dovrà ricevere i campioni (tre campioni di saliva) da portare al laboratorio di patologia clinica dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce;
9. dovrà rispettare e far rispettare comunque le citate disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art.224-bis secondo le quali: *a)* sono vietate le operazioni che possano mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona (o del nascituro, in caso di donna incinta) ovvero *b)* provocare sofferenze di non lieve entità, *c)* devono essere privilegiate le tecniche meno invasive e nell'esecuzione delle operazioni *d)* devono comunque essere rispettate la dignità e il pudore della persona che vi sia sottoposta;
10. nel caso in cui non sia stato possibile il prelievo di campioni biologici e anche nel caso di positività dell'accertamento sulla saliva e sull'aria espirata dovrà nominare ausiliario di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del Codice di procedura penale, un medico del pronto soccorso che procederà coattivamente all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sottoponendo il conducente o i conducenti o taluno di loro a visita medica e procedendo all'accertamento attraverso rilievi di semeiotica fisica. Ove occorra il medico potrà indicare la necessità di essere affiancato da un medico specialista che anche sarà nominato ausiliario di polizia giudiziaria. L'autorizzazione alla nomina di ausiliari sarà contenuta nel decreto del pubblico ministero eventualmente emesso oralmente;
11. dovrà dare avviso dell'accertamento di cui al punto precedente al difensore il quale ha facoltà di assistervi;

12. dovrà consentire che il medico o i medici redigano successivamente una relazione sull'accertamento e la depositino entro tre giorni al Comando della forza di polizia cui appartiene la polizia giudiziaria procedente;

13. dovrà redigere verbale delle operazioni eseguite o cui ha assistito secondo il modulo allegato. Il verbale dovrà contenere:

- a) località, data e ora dell'incidente stradale;
- b) data e ora del prelievo o dell'accertamento (con l'indicazione del materiale biologico prelevato), indicazione del medico o dell'infermiere che vi abbia provveduto, generalità della persona da sottoporre a prelievo e l'indicazione se da parte sua vi sia consenso o rifiuto o se si debba acquisire una campionatura dal sangue eventualmente prelevato per finalità diagnostiche o terapeutiche;
- c) gli estremi del decreto eventualmente emesso dal pubblico ministero per il prelievo coattivo di saliva o per l'accertamento sull'aria espirata, nonché sommariamente e sinteticamente gli elementi oralmente indicati dal magistrato;
- d) data e ora in cui la polizia giudiziaria ha ricevuto in consegna i campioni da recapitare al laboratorio di patologia clinica dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce per i relativi accertamenti (qualora prelievo e campionamento siano stati eseguiti presso un ospedale diverso da quello di Lecce);
- e) data e ora in cui la polizia giudiziaria ha consegnato al laboratorio di patologia clinica dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce i campioni prelevati presso lo stesso ospedale "Vito Fazzi" o presso un ospedale diverso;
- f) l'esito dell'accertamento e l'orario di consegna alla polizia giudiziaria del relativo certificato di analisi.

Il verbale sarà redatto utilizzando l'apposito modello qui allegato e copia di esso sarà rilasciata al medico del pronto soccorso dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, nonché, qualora il prelievo sia stato eseguito presso altro ospedale, anche al medico del pronto soccorso di quest'ultimo ospedale (compilato solo nella parte relativa).

- 2 -

ACCOMPAGNAMENTO IN OSPEDALE DEI CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE COINVOLTI IN INCIDENTE STRADALE.

1) Al trasporto del conducente o dei conducenti per i quali sia necessario il ricovero in ospedale o comunque sia necessario un controllo sanitario in ospedale, provvederà il personale del servizio "118". Nei limiti delle disponibilità di posti e salvo indicazioni di interventi specialistici ovvero altri validi motivi che egualmente richiedano il ricovero in altri ospedali, sarà privilegiata la scelta dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, presso il quale potranno essere effettuati sia il prelievo che l'accertamento. Il direttore generale della ASL darà disposizioni in tali termini al direttore del servizio "118" il quale ne informerà tutto il personale dipendente.

2) All'accompagnamento del conducente o dei conducenti dei quali non sia necessario il ricovero né visita ospedaliera provvederà l'organo di polizia giudiziaria intervenuto per rilevare l'incidente con le modalità sotto indicate. Anche in tal caso sarà privilegiata la scelta dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce:

A) se sia intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato della Questura di Lecce o della Sezione di Polizia Stradale di Lecce, sarà fatta richiesta, telefonica o per radio, alla Sala operativa perché venga inviata sul posto dell'incidente un'autovettura con equipaggio del Commissariato di Pubblica Sicurezza territorialmente competente in relazione al luogo dell'incidente o, in caso di indisponibilità, di un altro Commissariato o della Questura di Lecce.

B) se sia intervenuta una pattuglia dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, sarà fatta richiesta, telefonica o per radio, alla Centrale operativa perché venga inviata sul posto dell'incidente un'autovettura con equipaggio della Compagnia dei Carabinieri territorialmente competente in relazione al luogo dell'incidente o, in caso di indisponibilità, di un'altra Compagnia o del Comando Provinciale di Lecce;

C) se sia intervenuta una pattuglia della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce, sarà fatta richiesta, telefonica o per radio, alla Centrale operativa perché venga inviata sul posto dell'incidente un'autovettura con equipaggio della Compagnia della Guardia di Finanza territorialmente competente in relazione al luogo dell'incidente o, in caso di indisponibilità, di altra Compagnia o del Comando Provinciale di Lecce;

D) se sia intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale dei Comuni ove sia costituito il Corpo di Polizia Municipale sarà fatta richiesta, telefonica o per radio, perché venga inviata sul posto dell'incidente un'autovettura con equipaggio del Corpo di Polizia Municipale territorialmente competente in relazione al luogo dell'incidente. Qualora l'incidente si sia verificato in ambito di Comuni presso i quali non sia costituito il Corpo di Polizia Municipale e ne sia stato dato avviso alla Polizia Locale, quest'ultima provvederà a far intervenire i Carabinieri territorialmente competenti, ai quali presterà ausilio.

Il prelievo deve essere eseguito nel più breve tempo possibile e comunque non oltre due ore dall'incidente

- 3 -

LA RICHIESTA DI PRELIEVO E DI ACCERTAMENTI AL MEDICO RESPONSABILE DEL PRONTO SOCCORSO.

Qualora il conducente o i conducenti siano stati accompagnati presso l'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce dal servizio 118 e dalla polizia giudiziaria o solo dalla polizia giudiziaria, quest'ultima, se non vi abbia provveduto la centrale operativa della forza di polizia di appartenenza, formulerà richiesta di prelievo e di accertamento dell'eventuale presenza di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope al medico responsabile del pronto soccorso presente in reparto. La richiesta sarà preceduta dall'accertamento se vi sia consenso del conducente al

prelievo o rifiuto di esso e, in caso di rifiuto, se i medici abbiano disposto il prelievo di sangue per finalità diagnostiche o terapeutiche del conducente.

- 4 /A -

CONSENSO DELL'INDAGATO AL PRELIEVO DI SANGUE.

Se il conducente o i conducenti o taluno di loro abbia dato il consenso al prelievo di sangue, la polizia giudiziaria ne informerà il medico, il quale darà disposizioni per il prelievo di sei campioni di sangue, necessari per tre accertamenti sulla presenza di alcol e tre accertamenti sulla presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. I campioni prelevati saranno trattati a seconda dell'accertamento cui siano destinati: due saranno utilizzati immediatamente per la ricerca di alcol e stupefacenti, gli altri quattro saranno conservati, rispettando la catena di custodia, presso il laboratorio di patologia clinica dell'ospedale "Vito Fazzi" per eventuali successivi accertamenti giudiziari nel corso del procedimento penale.

Il prelievo di sangue dal conducente o dai conducenti sarà eseguito in pronto soccorso con priorità, subordinata ad eventuali altri interventi urgenti o comunque già in corso. Qualora sia disposto il ricovero del conducente o dei conducenti o di taluno di loro, il prelievo sarà eseguito in reparto appena possibile.

Il prelievo deve comunque essere eseguito non oltre due ore dall'incidente.

La polizia giudiziaria assisterà alle operazioni delle quali avrà dato avviso al difensore. All'esito di esse riceverà i sei campioni di sangue e ne farà menzione nel verbale delle operazioni, nel quale darà atto del consenso.

Il verbale sarà sottoscritto anche da chi abbia effettuato il prelievo, per attestazione dell'identità della persona sottoposta a prelievo cui si riferiscono i campioni di sangue consegnati.

- 4 /B -

RIFIUTO DELL'INDAGATO DEL PRELIEVO DI SANGUE O DI SALIVA E PRELIEVO COATTIVO DI SALIVA.

Se, invece, il conducente o i conducenti o taluno di loro abbia rifiutato di essere sottoposto al prelievo di sangue e il pubblico ministero abbia emesso, anche oralmente, il decreto con cui abbia disposto l'esecuzione coattiva delle operazioni di prelievo della saliva, la polizia giudiziaria ne informerà il medico, il quale darà disposizioni per il prelievo di saliva. Il prelievo di saliva dal conducente o dai conducenti sarà eseguito in pronto soccorso con priorità, subordinata ad eventuali altri interventi urgenti o comunque già in corso. Qualora sia disposto il ricovero del conducente o dei conducenti o di taluno di loro il prelievo sarà eseguito in reparto appena possibile.

L'esecuzione coattiva si limiterà al prelievo di saliva mediante appositi tamponi. La possibilità di procedere "all'esecuzione coattiva delle operazioni

se la persona rifiuta di sottoporvisi” prevista dal comma 3-bis dell’articolo 359-bis del Codice di procedura penale e la possibilità dell’uso di mezzi di coercizione fisica, consentito dal comma 6 dell’articolo 224-bis dello stesso codice per il solo tempo strettamente necessario all’esecuzione del prelievo, sono subordinate al rispetto del divieto assoluto di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 224-bis di usare mezzi che possano mettere in pericolo l’integrità fisica o la salute della persona da sottoporre a prelievo o dai quali possano derivare conseguenze dannose a causa del suo stato anteriore; qualora non sia possibile escludere tale pericolo e persista il rifiuto dell’interessato, dovrà necessariamente soprassedersi alle operazioni, dandosene atto nel verbale.

Il prelievo deve comunque essere eseguito non oltre due ore dall’incidente.

La polizia giudiziaria assisterà alle operazioni, delle quali avrà dato avviso al difensore, e interverrà, ove necessario, per consentire che il prelievo sia eseguito coattivamente nei limiti di cui sopra. Si richiama l’attenzione sull’obbligo di rispettare altresì, anche in caso di prelievo coattivo, le disposizioni di cui al comma 5 dell’art.224-bis del Codice di procedura penale, secondo le quali “le operazioni sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto”. All’esito delle operazioni la polizia giudiziaria riceverà i tre campioni di saliva e ne farà menzione nel verbale delle operazioni, nel quale darà atto del rifiuto del prelievo di sangue e di saliva e di tutte le fasi successive.

Il verbale sarà sottoscritto anche da chi abbia effettuato il prelievo per attestazione dell’identità della persona sottoposta a prelievo, cui si riferiscono i campioni di sangue consegnati.

- 4 /C -

ACQUISIZIONE DI CAMPIONI DI SANGUE PRELEVATO SU DISPOSIZIONE DEI MEDICI PER ESIGENZE DIAGNOSTICHE O TERAPEUTICHE CONNESSE AL TRAUMA

Se i medici abbiano autonomamente disposto il prelievo di sangue dal conducente o dai conducenti o da taluno di loro per finalità diagnostiche o terapeutiche connesse al trauma dell’incidente, la polizia giudiziaria acquisirà, richiedendolo al medico e senza bisogno di consenso da parte dell’indagato, sei campioni come indicati sub 4/A), ricavati dal sangue prelevato per finalità diagnostiche o terapeutiche.

La polizia giudiziaria non assisterà alle operazioni, delle quali non sarà dato avviso al difensore. All’esito di esse, i sei campioni di sangue saranno consegnati dal personale che abbia effettuato il prelievo alla polizia giudiziaria che nel verbale delle operazioni darà atto che il prelievo è stato disposto dai medici per finalità diagnostiche o terapeutiche e che la polizia giudiziaria si è limitata ad acquisire i campioni ricavati con parte del sangue prelevato ad iniziativa dei medici. Il verbale sarà sottoscritto anche da chi abbia eseguito il prelievo per attestazione dell’identità della persona sottoposta a prelievo, cui si riferiscono i campioni di sangue consegnati.

ACCERTAMENTO COATTIVO DELLA PRESENZA DI ALCOL NEL SANGUE E
DELLA RELATIVA QUANTITA' ATTRAVERSO L'ESAME DELL'ARIA ESPIRATA.

Qualora il conducente o i conducenti o taluno di loro abbia rifiutato di essere sottoposto al prelievo di sangue e il pubblico ministero abbia emesso, anche oralmente, il decreto con cui abbia disposto l'esecuzione coattiva delle operazioni di prelievo della saliva e di accertamento sull'aria espirata per la ricerca dell'alcol e la relativa concentrazione nel sangue, l'accertamento sarà eseguito coattivamente in pronto soccorso con priorità, subordinata ad eventuali altri interventi urgenti o comunque già in corso. Qualora sia disposto il ricovero del conducente o dei conducenti o di taluno di loro, l'accertamento sarà eseguito in reparto appena possibile.

Il personale che lo eseguirà procederà a due rilevazioni a distanza di dieci minuti l'uno dall'altro, e consegnerà subito dopo il tagliando meccanografico con l'esito dell'accertamento (o comunque il referto con il risultato) alla polizia giudiziaria, che ne annoterà il risultato nel verbale delle operazioni. Il verbale sarà sottoscritto anche da chi abbia effettuato l'accertamento.

La possibilità di procedere "*all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi*" prevista dal comma 3-bis dell'articolo 359-bis del Codice di procedura penale e la possibilità dell'uso di mezzi di coercizione fisica, consentito dal comma 6 dell'articolo 224-bis dello stesso codice per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'accertamento, sono subordinate al rispetto del divieto assoluto di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 224-bis di usare mezzi che possano mettere in pericolo l'integrità fisica o la salute della persona da sottoporre all'accertamento o dai quali possano derivare conseguenze dannose a causa del suo stato anteriore; qualora non sia possibile escludere tale pericolo e persista il rifiuto dell'interessato, dovrà necessariamente soprassedersi alle operazioni, dandosene atto nel verbale.

L'accertamento deve comunque essere eseguito non oltre due ore dall'incidente.

La polizia giudiziaria assisterà alle operazioni, delle quali avrà dato avviso al difensore, e interverrà, ove necessario, per consentire che l'accertamento sia eseguito coattivamente nei limiti di cui sopra. Si richiama l'attenzione sull'obbligo di rispettare altresì, anche in caso di accertamento coattivo, le disposizioni di cui al comma 5 dell'art.224-bis del Codice di procedura penale, secondo le quali "*le operazioni sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto*".

ACCERTAMENTO DELLO STATO DI EBBREZZA ALCOLICA OVVERO DI ALTERAZIONE CORRELATA ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE ATTRAVERSO RILIEVI DI SEMEOTICA FISICA.

Nel caso in cui non sia stato comunque possibile prelevare campioni biologici e anche nel caso di positività dell'accertamento sulla saliva e sull'aria espirata si procederà coattivamente all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sottoponendo il conducente o i conducenti o taluno di loro all'accertamento, nonostante il rifiuto, attraverso rilievi di semeiotica fisica, con visita medica da parte di un medico del pronto soccorso che la polizia giudiziaria nominerà ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del Codice di procedura penale. Saranno descritte le condizioni cliniche dell'interessato desumibili da segni e sintomi neurologici o psichici generali (quali alterazioni dello stato di coscienza, del comportamento, dell'orientamento, della capacità di critica e di giudizio; disturbi dell'eloquio, dell'equilibrio, dell'andatura, della coordinazione, della reattività pupillare; alterazioni del colorito; caratteristiche dell'alito). Ove occorra il medico potrà indicare la necessità di essere affiancato da un medico specialista che anche sarà nominato ausiliario di polizia giudiziaria. L'autorizzazione alla nomina di ausiliari sarà contenuta nel decreto del pubblico ministero eventualmente emesso oralmente.

La visita dovrà essere eseguita entro due ore dall'incidente.

La polizia giudiziaria darà avviso dell'accertamento al difensore che ha facoltà di assistere alla visita. I medici-ausiliari di polizia giudiziaria redigeranno relazione scritta contenente la descrizione dei segni rilevati e la diagnosi clinica conclusiva e la depositeranno entro tre giorni al comando o ufficio della forza di polizia che abbia svolto l'attività di indagine.

ACCOMPAGNAMENTO DEL CONDUCENTE IN OSPEDALE DIVERSO DA QUELLO DI LECCE.

Qualora uno o più conducenti abbiano necessità di ricovero ospedaliero, ma per mancanza di posto nell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce o per altri motivi vengano ricoverati in ospedali diversi da quello di Lecce, i prelievi saranno eseguiti - con le medesime modalità sopra indicate ai punti 3, 4/A, 4/B e 4/C - presso l'ospedale ove il conducente o i conducenti siano stati ricoverati (qualsiasi ospedale della provincia o struttura sanitaria, ove necessario anche fuori provincia). I campioni di saliva o di sangue (per questi ultimi solo se prelevati con il consenso dell'indagato oppure acquisiti a seguito di prelievo disposto dai medici per fini diagnostici o terapeutici) saranno trasportati dalla polizia giudiziaria direttamente al laboratorio di patologia clinica dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, cui sarà formulata richiesta di analisi.

Del prelievo, delle relative modalità sopra esposte, del decreto e di quant'altro accaduto in entrambi gli ospedali sarà redatto verbale come sopra indicato.

- 7 -

CAMPIONAMENTO.

- Il sangue eventualmente prelevato sarà diviso in sei campioni: due contrassegnati con **1/ALC** e **1/STU**, per indicare quelli da utilizzare subito per la ricerca dell'alcol (**ALC**) e delle sostanze stupefacenti o psicotrope (**STU**) e altri quattro contrassegnati con **2/ALC** e **2/STU** e **3/ALC** e **3/STU**, per indicare i campioni di riserva da custodire presso lo stesso laboratorio a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali analisi nel corso del procedimento (per i campioni di sangue la lettera dopo la cifra indica la sostanza da ricercare).

I campioni saranno trattati con modalità di conservazione diverse a seconda della destinazione alla ricerca dell'alcol o delle sostanze stupefacenti.

- Per la saliva saranno utilizzati tre tamponi diversi fin dal prelievo, contrassegnati con le sigle **1/SAL**, **2/SAL** e **3/SAL** (non essendoci differenze di conservazione a seconda della destinazione alla ricerca dell'alcol o delle sostanze stupefacenti). Il tampone **1/SAL** sarà utilizzato subito per la ricerca dell'alcol e delle sostanze stupefacenti o psicotrope mentre i tamponi **2/SAL** e **3/SAL** saranno custoditi presso lo stesso laboratorio a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali analisi nel corso del procedimento.

In entrambi i casi - sangue e saliva - il campionamento sarà effettuato con appositi kit per catena di custodia. Finito il campionamento i flaconi dovranno essere chiusi, etichettati e sigillati con sigillo adesivo e nastro non rimovibile e dovranno esservi annotati i dati identificativi della persona cui si riferisce il campione e del prelevatore.

- Per l'accertamento sull'aria espirata non vi è campionamento né campioni da consegnare al laboratorio. L'accertamento sarà eseguito presso il pronto soccorso dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce o di altro ospedale con priorità, subordinata ad eventuali altri interventi urgenti o comunque già in corso. Qualora sia disposto il ricovero del conducente o dei conducenti o di taluno di loro, l'accertamento sarà eseguito in reparto appena possibile.

Il personale che lo eseguirà procederà a due rilevazioni a distanza di dieci minuti l'uno dall'altro, e consegnerà subito dopo il tagliando meccanografico con l'esito dell'accertamento (o comunque il referto con il risultato) alla polizia giudiziaria

CONSEGNA DEI CAMPIONI AL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DELL'OSPEDALE DI LECCE.
ANALISI DEI CAMPIONI CONTRASSEGNA TI CON 1 E CONSERVAZIONE DI QUELLI CON 2 E CON 3.

La polizia giudiziaria consegnerà al laboratorio di patologia clinica dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce i campioni di materiale biologico prelevati presso lo stesso ospedale o presso altro ospedale (e dalla stessa polizia giudiziaria trasportati a Lecce); il laboratorio **eseguirà immediatamente le analisi** richieste dalla polizia giudiziaria **sui campioni contraddistinti con il numero 1 (1/ALC e 1/STU ovvero 1/SAL)** entro il tempo massimo di **tre ore dal prelievo**.

Le analisi saranno mirate ad accertare la presenza di alcol nel sangue e la relativa concentrazione e la presenza di sostanze stupefacenti.

Il laboratorio conserverà i campioni contraddistinti dai numeri 2 e 3 (2/ALC, 2/STU, 2/SAL e 3/ALC, 3/STU, 3/SAL) con modalità idonee alla loro lunga conservazione, in apposito armadio frigorifero, con temperatura inferiore a -20 gradi centigradi, a disposizione del Tribunale di Lecce e della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, con custodia affidata al responsabile dello stesso laboratorio di patologia clinica o altro personale qualificato.

L'esito sarà comunicato alla polizia giudiziaria cui sarà consegnato il certificato di analisi. Delle operazioni sarà dato atto nel verbale.

Si ribadisce l'impegno dell'ASL di Lecce a dotare tempestivamente il pronto soccorso dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce delle strumentazioni necessarie per la ricerca di alcol - e la sua concentrazione nel sangue - attraverso l'esame del sangue, della saliva e dell'aria espirata, e per la ricerca di sostanze stupefacenti su sangue e saliva. Si impegna affinché il suddetto laboratorio sia presidiato nell'intero arco delle ventiquattro ore dal relativo personale e la strumentazione sia sempre in condizioni da poter essere utilizzata tempestivamente. La medesima strumentazione, di modelli omologati, dovrà disponibile anche presso gli altri ospedali della provincia di Lecce, esclusa quella per la gascromatografia che sarà in dotazione al solo ospedale di Lecce.

Si impegna altresì a rendere immediatamente disponibili presso lo stesso ospedale "Vito Fazzi" di Lecce e tutti gli altri ospedali della provincia di Lecce i kit per il campionamento e la custodia del materiale biologico prelevato (sangue e saliva) e a dotare il suddetto ospedale di Lecce di armadi frigoriferi idonei alla lunga conservazione dei campioni, in condizioni di sicurezza.

INCONTRI DI FORMAZIONE. PERIODO DI VALIDITA'. EVENTUALI MODIFICHE.

Gli enti e gli organi rappresentati dai firmatari del presente protocollo si impegnano ad organizzare incontri di formazione del proprio personale che saranno tenuti da magistrati della Procura della Repubblica di Lecce, dalle

diverse Forze di polizia, da specialisti in medicina legale e da medici dell'emergenza-urgenza.

Quanto richiamato in premessa costituisce parte integrante dell'intesa.

L'accordo è valido per due anni a decorrere dal 30 aprile 2016, tacitamente rinnovabile per bienni. Potrà essere integrato o comunque modificato in base a eventuali interventi legislativi o regolamentari, decisioni della Corte Costituzionale, interpretazioni della normativa da parte della Corte Suprema di Cassazione, prassi attuative e per qualsiasi esigenza degli enti e degli organi rappresentati dai firmatari dell'accordo.

Sono allegati

- il modulo di catena di custodia dei campioni di materiale biologico in uso presso il laboratorio di patologia clinica del presidio ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce della ASL/Lecce e
- il modello del "verbale delle operazioni per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope dei conducenti di veicoli a motore nei casi di omicidio o lesioni personali stradali".

Lecce, 30 aprile 2016, sottoscritto il 13 giugno 2016.

dott. Cataldo Motta _____ F.T.O.
procuratore della Repubblica di Lecce

dott.ssa Silvana Melli _____ F.T.O.
direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale ASL/Lecce

dott. Pierluigi D'Angelo _____ F.T.O.
questore di Lecce

col. Nicodemo Macrì _____ F.T.O.
comandante provinciale dei Carabinieri di Lecce

col. Bruno Salsano _____ F.T.O.
comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lecce

dott.ssa Lucia Tondo _____ F.T.O.
dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Lecce

col. Donato Zacheo _____ F.T.O.
comandante della Polizia Municipale di Lecce e
presidente del Comitato Operativo della Polizia Locale del Salento